

CONSIGLIO DI STATO

Adunanza plenaria, 31 luglio 1996, n. 16

(Appello T.A.R. Puglia – Bari: II Sezione, 14 novembre 1995, n. 1087).

Il termine di trenta giorni per proporre ricorso avverso le operazioni elettorali decorre non dalla data della proclamazione orale del risultato, ma da quella – che può non coincidere con la precedente – in cui tutte le operazioni, compresa la proclamazione, sono documentate in forma scritta, cioè dalla data del verbale.

Omissis.

L'art. 83/11 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, prevede che l'impugnativa contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, sia proposta con ricorso depositato nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

È da ritenere che il Legislatore abbia considerato la proclamazione degli eletti (dichiarazione orale e pubblica del presidente dell'Ufficio centrale in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, secondo la previsione dell'art. 73 D.P.R. n. 570 del 1960) come l'atto conclusivo di operazioni svolte dall'organo collegiale e, seduta stante, verbalizzate. Il rapporto fra la proclamazione e le operazioni preparatorie è, infatti, analogo a quello che, in molti altri procedimenti, si ravvisa fra l'atto finale, spesso adottato da un organo monocratico (promozione, approvazione di una graduatoria di concorso o aggiudicazione di un contratto per appalto-concorso), e gli atti e le operazioni preliminari di organi collegiali (scrutini, espletamento e valutazione di prove, parere sulle offerte), documentati nei relativi verbali.

Pertanto la mancata coincidenza fra la data della proclamazione e la data di chiusura del verbale, che contiene la descrizione di tutte le operazioni compiute e delle determinazioni adottate (compresa la proclamazione), costituisce un'anomalia, verosimilmente non prevista.

Tale anomalia è, comunque, priva di rilevanza, giacché la norma sul termine per proporre ricorso va intesa, conformemente ai principi che regolano il giudizio amministrativo, nel senso che il giorno iniziale sia quello in cui tutte le operazioni preparatorie, effettuate dall'Ufficio centrale, risultino documentate e possano essere sottoposte a un giudizio di legittimità, che, per le modalità di svolgimento e per gli strumenti istruttori tipici del giudice amministrativo, presuppone un atto scritto.

Omissis.

4.4. -Neppure l'argomento desunto dalla natura del verbale è decisivo. Vero è che - come è stato osservato dalla V Sezione nell'ordinanza di rimessione - il verbale ha funzione meramente riproduttiva. rispetto all'atto di proclamazione degli eletti da parte del presidente dell'Ufficio centrale, atto che ha una propria forma (o esternazione) orale e pubblica (art. 73 D.P.R. n. 570 del 1960) e una propria efficacia, determinando direttamente l'investitura degli eletti (art. 31, secondo comma, L. 8 giugno 1990 n. 142, che riproduce nella sostanza la regola già dettata dall'art. 281 T.U. com. prov. 4 febbraio 1915 n. 148).

Tuttavia la stessa funzione non può riconoscersi al verbale per tutte le altre operazioni e decisioni, imputate dalla legge all'Ufficio centrale come organo collegiale, per le quali la verbalizzazione - secondo un principio generale costantemente ammesso in giurisprudenza - costituisce requisito di forma (Cons. Stato, VI Sez., 28 maggio 1993 n. 388; id, VI Sez., 18 dicembre 1992 n. 1113).

Poiché il ricorso è rivolto, per espressa previsione di legge (art. 83/11 D.P.R. n. 570 del 1960), «contro le operazioni per l'elezione», incluse quelle imputate all'Ufficio centrale come organo collegiale, sarebbe illogico prevedere la decorrenza del termine per l'impugnazione da una data anteriore a quella in cui una parte delle operazioni contestate assume, con la verbalizzazione, giuridica rilevanza.

Omissis.